



**AGESCI LAZIO**  
**REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA**  
**E DEL CONVEGNO CAPI REGIONALE**  
**Aggiornamento del 16/11/2014**

**1**    **COMPOSIZIONE**

- 1.1 L'Assemblea e il Convegno Capi Regionale hanno i compiti e le composizioni definiti dallo Statuto e dal Regolamento dell'AGESCI.
- 1.2 Lo Statuto Agesci determina la composizione e regola il diritto di voto dei partecipanti al Convegno Capi: tutti i soci adulti censiti nella regione ne fanno parte e hanno diritto di parola e di voto.
- 1.3 L'Assemblea viene svolta in forma delegata ed i suoi membri sono i partecipanti.
- 1.4 I partecipanti aventi diritto al voto in Assemblea sono:
- a) I membri eletti del Consiglio Regionale in carica.
  - b) I delegati di Gruppo (non più di uno per Gruppo).
- Essi hanno diritto di parola, di voto, di elettorato attivo e, qualora ne abbiano i requisiti, di elettorato passivo.
- 1.5 I partecipanti all'Assemblea sono tutti i soci adulti, con o senza diritto di voto, censiti nella regione iscritti all'Assemblea e il Presidente della cooperativa "La Tenda".
- I partecipanti senza diritto di voto hanno solo diritto di parola e, qualora ne abbiano i requisiti, di elettorato passivo.
- 1.6 Sono delegati di gruppo in Assemblea un socio adulto uomo o donna censito nella comunità capi di quel gruppo. Ogni gruppo ha il diritto e il dovere di far partecipare un proprio delegato di comunità capi e provvede a designarlo, nelle forme che ritiene più opportune.
- Tale incarico è incompatibile con il ruolo di membro del Consiglio Regionale e di presidente della cooperativa "La Tenda".
- 1.7 Il membro dell'Assemblea svolge con lealtà, disponibilità e responsabilità il proprio ruolo, consapevole di rappresentare la propria realtà, di operare nell'interesse comune, e di costituire un elemento essenziale al funzionamento dell'Assemblea.
- 1.8 La regione, la Zona, il Gruppo e i soci adulti censiti nella regione si impegnano a promuovere la cultura della partecipazione alla democrazia associativa.

## **2 CONVOCAZIONE**

- 2.1 L'Assemblea è convocata congiuntamente dai Responsabili Regionali: in sessione ordinaria almeno una volta l'anno; in sessione straordinaria può essere convocata anche su richiesta dei 2/3 dei membri del Consiglio Regionale e/o del 20% dei soci adulti censiti nella regione.
- 2.2 Il Convegno Capi è convocato congiuntamente dai Responsabili Regionali con frequenza adeguata alla durata stabilita per il progetto regionale.
- 2.3 Le date prescelte per lo svolgimento delle assemblee ordinarie e le sommarie indicazioni dell'ordine del giorno debbono essere comunicate all'inizio dell'anno scout.
- 2.4 La convocazione dell'Assemblea e del Convegno Capi, rivolta a tutti i soci adulti censiti nella regione, deve contenere la data prescelta, l'indicazione della sede, l'ordine del giorno, le mozioni di riferimento, il materiale illustrativo ed altre relazioni o documenti di cui all'articolo 3.2 del presente regolamento. Deve pervenire per lettera e/o e-mail al Consiglio Regionale, al Presidente della Cooperativa e a tutti i soci adulti censiti nelle Comunità Capi almeno 30 giorni prima della data prevista.

## **3 ORDINE DEL GIORNO**

- 3.1 Nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto, l'Assemblea ha per oggetto gli argomenti all'ordine del giorno.
- 3.2 Almeno 40 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea, ogni Co.Ca e Consiglio di Zona può far pervenire, senza formalità, ai Responsabili Regionali proposte di argomenti da sottoporre alla discussione dell'Assemblea. Ogni proposta deve essere accompagnata da una nota illustrativa.
- 3.3 L'inserimento all'ordine del giorno di tali proposte sarà concordato con i proponenti.
- 3.4 Qualora tale inserimento venga effettuato, i responsabili Regionali lo comunicheranno tempestivamente, nei modi e nei termini indicati nell'art. 2.4 del presente regolamento.
- 3.5 L'Assemblea in sessione straordinaria può essere convocata per discutere argomenti di particolare importanza. Qualora la convocazione assuma il carattere dell'urgenza i termini di cui all'artt .2.4 e 3.2 del presente regolamento possono essere ridotti della metà.
- 3.6 Il Convegno Capi ha per oggetto quanto stabilito dall'art. 34 dello Statuto.

## **4 ACCOGLIENZA**

- 4.1 In ogni Assemblea o Convegno Capi è istituito un servizio di accoglienza per la registrazione dei partecipanti; esso ha inizio un'ora prima di quella indicata nella convocazione per l'apertura dei lavori e finisce un'ora dopo e comunque non oltre il termine di cui all'art. 7.5. del presente regolamento. In caso di eventi straordinari i Responsabili Regionali possono modificare la chiusura dell'accoglienza.
- 4.2 Il servizio è diretto di volta in volta da un/una Capo nominato/a dai Responsabili Regionali.
- 4.3 Il/la Capo responsabile, su loro richiesta, comunica ai Presidenti il numero degli iscritti all'Assemblea o al Convegno Capi distinguendo le cifre dei partecipanti con e senza diritto di voto.

## **5 DELEGHE**

- 5.1 I membri del Consiglio Regionale in carica, impediti a partecipare, possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro membro del medesimo Consiglio.
- 5.2 Le dichiarazioni di delega devono essere consegnate al servizio di accoglienza all'atto della registrazione.

- 5.3 I delegati già presenti in Assemblea non possono comunque farsi rappresentare in caso di temporanea assenza dalla seduta.
- 5.4 In Convegno Capi non è ammesso nessun tipo di delega.
- 5.5 Il numero massimo di deleghe è 1 (uno).

## **6** **VALIDITÀ**

- 6.1 Il Convegno Capi è valido qualunque sia il numero dei soci adulti partecipanti.
- 6.2 L'Assemblea è validamente costituita:
- con la presenza personale o per delega della metà più uno degli aventi diritto.
- oppure
- quando vi siano rappresentati almeno la metà più uno dei gruppi censiti in regione.
- Un gruppo si intende rappresentato quando sia stato regolarmente registrato all'accoglienza il delegato di gruppo.
- 6.3 La verifica di tale quorum andrà fatta prima di dichiarare validamente aperta l'Assemblea e non sarà soggetta ad ulteriore riesame nel corso della seduta.

## **7** **FUNZIONAMENTO**

- 7.1 All'inizio dell'Assemblea o del Convegno Capi vengono eletti i Presidenti (uomo e donna) e il Comitato Mozioni composto da due membri e da un Presidente, su proposta del Consiglio Regionale o di altri componenti l'Assemblea.
- 7.2 Successivamente, su proposta dei Presidenti dell'Assemblea o del Convegno Capi, vengono eletti cinque Scrutatori e due Segretari della Presidenza che possono essere supportati dalla segreteria regionale.
- 7.3 Gli Incaricati Regionali all'Organizzazione provvedono ad istituire uno staff tecnico di Segreteria munito di ogni strumento idoneo per supportare il lavoro durante l'Assemblea o il Convegno Capi.
- 7.4 Alla chiusura dell'accoglienza dell'Assemblea o del Convegno Capi, i Presidenti prendono atto pubblicamente del numero definitivo di partecipanti e, per la sola Assemblea, ne dichiarano la validità o meno a seconda del raggiungimento del quorum. Propongono quindi un calendario orario dei lavori e le modalità di trattazione dei diversi argomenti specificandone l'ordine di votazione (cronologico), con annessa costituzione dei gruppi o commissioni di lavoro. Se non vi sono osservazioni la proposta dei Presidenti si intende accolta. Se vi sono richieste di intervento i Presidenti danno la parola, nell'ordine, per non più di tre minuti, a chi la richiede, chiudendo comunque la discussione entro 15 minuti dall'apertura della seduta.
- 7.5 Sono quindi poste ai voti, le proposte di ordine dei lavori a partire da quella che più si discosta dalla proposta dei Presidenti.
- 7.6 Le commissioni referenti hanno il compito di istruire argomenti per la discussione e votazione in Assemblea. Le commissioni deliberanti decidono sulle questioni loro affidate, a seguito di un dibattito generale assembleare e nei limiti di un documento di indirizzo votato dall'Assemblea stessa.
- 7.7 I Presidenti dirigono i lavori dando e togliendo la parola a chi si iscrive a parlare. È loro compito sovrintendere al lavoro dei Segretari, degli Scrutatori e del Comitato Mozioni.
- 7.8 E' sempre facoltà dei Presidenti concedere la parola a chiunque e per particolari argomenti di interesse generale.

## **8** **VERBALE**

- 8.1 I Segretari della Presidenza provvedono a redigere il verbale che deve contenere:

- l'ordine cronologico dei lavori;
  - una breve sintesi degli interventi;
  - il testo delle mozioni sottoposte a votazione con il relativo risultato;
  - i risultati delle elezioni;
  - una breve sintesi delle altre decisioni prese.
- 8.2 Il verbale deve essere sottoscritto dai Segretari alla Presidenza e dai Responsabili Regionali che, d'intesa con l'Incaricato Stampa Regionale, ne cureranno la pubblicazione sulla rivista associativa regionale.
- 8.3 Ogni iscritto all'Assemblea o al Convegno Capi può chiedere che il suo intervento venga messo a verbale, per intero o parti di esso, presentando il testo scritto prima della chiusura dei lavori.

## **9 MOZIONI**

- 9.1 L'Assemblea e il Convegno Capi deliberano a mezzo di mozioni presentate per iscritto, da uno o più partecipanti, al Comitato Mozioni nei tempi stabiliti dalla Presidenza e comunicati all'inizio dei lavori.
- 9.2 Il Comitato Mozioni, d'intesa con i presentatori, può apportare delle modifiche alle mozioni stesse, nonché coordinare tra di loro mozioni di contenuto analogo, prima di presentarle alla Presidenza.
- 9.3 Prima della conclusione dei lavori il Comitato Regionale può presentare mozioni che integrino quelle già approvate, allo scopo di coordinarle.
- 9.4 Qualora su uno stesso argomento venissero presentate una o più mozioni o emendamenti, questi verranno posti in votazione iniziando da quella/o il cui significato è, a giudizio del Comitato Mozioni e dei Presidenti, più radicale rispetto all'argomento in discussione.
- 9.5 I presidenti metteranno ai voti una deliberazione per punti separati sia per propria iniziativa, sia su iniziativa del/dei Proponente/i, sia su richiesta di almeno dieci delegati.
- Il proponente o uno dei proponenti la mozione in discussione ha sempre diritto ad una replica.
- 9.6 Una mozione d'ordine ha lo scopo di introdurre variazioni al corso dei lavori; va presentata da almeno 10 partecipanti, per iscritto, direttamente alla Presidenza che la comunica all'Assemblea o al Convegno Capi al termine dell'intervento in corso; viene messa in votazione dopo un intervento favorevole ed uno contrario.
- 9.7 I Presidenti dell'Assemblea Regionale non sono soggetti ai vincoli del comma precedente per quanto concerne la presentazione delle mozioni d'ordine.

## **10 INTERROGAZIONI**

- 10.1 In ogni Assemblea è previsto uno spazio di non più di 30 minuti da riservare ad interrogazioni sinteticamente formulate su eventi di vita associativa regionale.
- 10.2 Il presentatore ha diritto ad illustrarle per non più di tre minuti.
- 10.3 Segue una risposta dei membri del Comitato Regionale per non più di cinque minuti.
- 10.4 A seguito della risposta può essere presentata una mozione fuori ordine del giorno, sottoscritta da almeno 20 partecipanti, che viene inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea con tempi e modalità stabilite dai Presidenti.

## **11 RACCOMANDAZIONI**

- 11.1 I partecipanti all'Assemblea e al Convegno Capi possono presentare per iscritto, direttamente ai Presidenti, suggerimenti sotto forma di raccomandazioni

- 11.2 Le raccomandazioni vengono fatte proprie dall'Assemblea o dal Convegno Capi con la favorevole maggioranza dei voti espressi.
- 11.3 Le raccomandazioni non vincolano l'organo destinatario del suggerimento.

## **12 VOTAZIONI**

- 12.1 Le deliberazioni sono prese con votazione simultanea per alzata di mano.
- 12.2 In Assemblea e nel Convegno Capi la votazione è valida se ha votato la metà più uno dei partecipanti aventi diritto al voto. In caso di votazione non valida i Presidenti stabiliscono una sospensione dei lavori. Alla ripresa viene rimessa in votazione la mozione. In caso di nuova votazione non valida i Presidenti dichiarano chiusi i lavori dell'Assemblea.
- 12.3 I voti favorevoli, quelli contrari e gli astenuti vengono separatamente computati.
- 12.4 L'Assemblea ed il Convegno Capi Regionali deliberano con la favorevole maggioranza (50% + 1) dei voti espressi.
- 12.5 Fanno eccezione le mozioni d'ordine tendenti a modificare l'orario di chiusura della seduta che devono essere approvate dalla metà più uno dei partecipanti con diritto di voto.

## **13 ELEZIONI**

- 13.1 Il Comitato Regionale del Lazio è composto dai Responsabili Regionali, l'Assistente Ecclesiastico Regionale e sei membri al Collegio. Per l'elezione dei membri del Comitato Regionale, lo stesso Comitato deve proporre un numero di candidati non inferiore al numero dei posti da coprire e dovrà illustrarne le motivazioni.
- 13.2 I nominativi dei candidati al Comitato Regionale devono essere resi noti con la circolare di convocazione dell'Assemblea o con successivo comunicato a cura dei Responsabili Regionali.
- 13.3 Tutti i soci adulti censiti nella regione possono proporre candidature per il comitato regionale, incaricati alle branche e per l'incarico di consigliere generale, con comunicazione diffusa a tutti i gruppi tramite segreteria regionale entro 15 giorni dall'Assemblea, illustrando motivazioni e un breve profilo del candidato.
- 13.4 Ogni candidato dovrà essere presente all'Assemblea prima della votazione ed accettare la candidatura. Qualora un candidato non possa essere presente, è ammesso che la candidatura sia stata formalmente accettata per iscritto, da allegarsi agli atti del verbale, o che tale accettazione sia pervenuta ai presidenti tramite altri mezzi di comunicazione.
- 13.5 È compito dei Presidenti stabilire l'ora iniziale e finale per lo svolgimento delle elezioni.
- 13.6 Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.
- 13.7 I candidati al Comitato Regionale e gli Incaricati regionali alle Branche risultano eletti quando ricevono la maggioranza (50% + 1) dei voti dei partecipanti aventi diritto (quorum).
- 13.8 Per l'elezione dei Consiglieri Generali, ciascun partecipante con diritto di voto potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 del numero dei consiglieri da eleggere. L'eventuale arrotondamento verrà calcolato per eccesso.
- 13.9 I candidati all'incarico di Consigliere Generale risultano eletti nell'ordine dei voti conseguiti e nei limiti dei posti da ricoprire.
- 13.10 Qualora uno dei membri del Comitato Regionale o uno degli Incaricati regionali alle Branche rassegni le dimissioni, le stesse hanno decorrenza immediata e ne verrà data comunicazione nel corso della prima Assemblea Regionale in programma.

## **14 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA E DEL CONVEGNO CAPI REGIONALE**

- 14.1 Le mozioni di modifica del Regolamento dell'Assemblea e del Convegno Capi Regionale vengono poste in votazione per ultime e, qualora approvate, entrano in vigore dall'Assemblea o dal Convegno Capi seguente. Qualora nel corso dell'Assemblea venissero redatte mozioni che si aggiungono, modificano o integrano le mozioni per la modifica del Regolamento già approntate ed inviate, esse devono essere distribuite ai partecipanti in forma cartacea.
- 14.2 Il Regolamento così modificato viene pubblicato sulla stampa associativa regionale.

## **15 DELIBERE NULLE**

- 15.1 È nulla ogni decisione presa in contrasto con quanto stabilito dello Statuto, dal Regolamento e da qualsivoglia delibera del Consiglio Generale impegnante le Regioni.
- 15.2 Per problematiche ed aspetti non previsti nel presente Regolamento, si provvede per analogia con quanto disposto dal Regolamento del Consiglio Generale.